PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 12 settembre 2022.

Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 918).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con cui il medesimo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha previsto la proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, nonché la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», che all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646 dell' 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile 2020, numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684 del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693 del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre 2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n. 735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2 febbraio 2021, 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio 2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n. 742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19 marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776 del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio 2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805 del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, 808 del 12 novembre 2021, 816 del 17 dicembre 2021, 817 del 31 dicembre 2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 dell 1° marzo 2022, n. 879 del 25 marzo 2022, n. 884 del 31 marzo 2022, n. 887 del 15 aprile 2022, n. 888 del 16 aprile 2022, n. 890 del 26 aprile 2022, numeri 892 e 893 del 16 maggio 2022, n. 900 del 27 giugno 2022 e n. 905 del 18 luglio 2022;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, ed in particolare l'art. 1 con cui è disposto che allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, preservando, fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato, inoltre, che il sopra citato decreto-legge n. 24 del 2022, prevede che possono essere adottate ordinanze di protezione civile, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, e possono contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022;

Considerato, inoltre, che le ordinanze possono essere adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate tempestivamente alle Camere;

Viste le richieste avanzate dalle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in merito alle esigenze di prosecuzione, in progressiva riduzione ai fini del rientro in ordinario, delle misure poste in essere in attuazione delle richiamate ordinanze, ai fini di quanto previsto dal citato art. 1 del citato decreto-legge n. 24 del 2022;

Ritenuto, tra l'altro, necessario dover continuare a garantire il supporto al Sistema sanitario mediante l'unità socio-sanitaria di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 665 del 2020 come prorogata dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022, da porre a disposizione delle regioni e province autonome interessate, per le esigenze degli istituti penitenziari e delle residenze sanitarie assistenziali;

Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 123183 del 29 marzo 2022 con cui tale amministrazione ha rappresentato di aver attivato i relativi canali istituzionali al fine di poter strutturare in via stabile, in ordinario, il servizio prestato dai predetti operatori presso gli istituti penitenziari;

Ritenuto altresì necessario garantire la prosecuzione del supporto alle regioni e province autonome interessate di operatori con specifiche professionalità per la prosecuzione delle attività di *contact tracing* di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 709 del 2020, nonché la prosecuzione del personale di supporto medico assegnato alla Regione Campania ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 712 del 2020, come da ultimo prorogati dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 recante «Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 di competenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza», in particolare l'art. 1, comma 3, laddove si prevede che, al fine di proseguire ulteriormente una o più delle attività di cui al comma 2, ciascun soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al Dipartimento della protezione civile: (a) la quantificazione degli oneri finanziari complessivi, da intendersi quale tetto massimo di spesa, relativi alle misure già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022; (b) la pianificazione delle attività che si rende necessario prorogare a partire dal 1° giugno 2022, rimodulate in modo da assicurarne il graduale rientro in ordinario, secondo apposito cronoprogramma che ne indichi la progressiva riduzione e completa conclusione entro il termine del 31 dicembre 2022;

Visto il comunicato n. 4885 del 24 luglio 2022 della Commissione protezione civile della Conferenza delle regioni e delle province autonome con il quale, all'esito degli incontri tecnici svolti e ai sensi del predetto art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 892 del 2022, sono state trasmesse le sopra citate ricognizioni degli oneri;

Dato atto che le regioni e province autonome hanno fornito il dato richiesto della quantificazione aggiornata delle spese maturate al 31 marzo 2022 sulla base delle esigenze effettive, nell'ambito delle risorse già accantonate per le attività in rassegna e che, pertanto, è possibile stabilire tali importi quali tetti di spesa massimi rimborsabili previa rendicontazione analitica da rendersi secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022;

Dato atto, altresì, che le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno correttamente rappresentato le esigenze finanziarie per la prosecuzione con progressiva riduzione delle attività in essere al 31 maggio 2022 e che, pertanto, possono essere autorizzate ad operare entro tali limiti nell'ambito dell'importo complessivo pari ad euro 6.567.239,00, disponibile a legislazione vigente nell'ambito delle risorse già stanziate per l'emergenza in rassegna;

Acquisita l'intesa delle regioni e province autonome interessate, nonché l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome limitatamente all'art. 1 con nota dell'11 agosto 2022;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Aggiornamento, sulla base dei fabbisogni effettivi, del tetto di spesa massimo rimborsabile per le attività di contrasto alla pandemia svolte fino al 31 marzo 2022 di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022.

1. In attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 3, lettera *a)*, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 la spesa relativa alle misure già autorizzate con precedenti ordinanze di protezione civile e poste in essere fino al 31 marzo 2022 è rimborsabile, previa rendicontazione analitica da rendersi secondo quanto previsto dal medesimo art. 1, comma 3, lettera *a)*, nel limite massimo di spesa indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2.

Proroga, in progressiva riduzione ai fini del graduale rientro in ordinario, delle misure di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 per le Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

1. Per le ragioni di cui in premessa, al fine di consentire la necessaria pianificazione delle esigenze di prosecuzione e adeguamento all'evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 delle misure di contrasto regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture nella fase di progressivo rientro nell'ordinario, i soggetti responsabili delle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano nominati ai sensi dell'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022 sono autorizzati alla prosecuzione, in progressiva riduzione fino al termine ultimo per la conclusione del 31 dicembre 2022, delle attività di cui all'art. 1, comma 2 della citata ordinanza n. 892 del 2022 in essere alla data del 31 maggio 2022, nei limiti dei fabbisogni, da intendersi quali tetti massimi di spesa, indicati nella tabella in allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. I predetti soggetti responsabili provvedono alle attività di cui al comma 1 entro il limite massimo di euro 6.567.239,00, articolati come specificato nella tabella B in allegato. Ai relativi oneri si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza in rassegna e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

ALLEGATO *A*

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	RENDICONTAZIONE SPESA FINO AL 31 MARZO 2022		
	TOTALE SPESE STIMATE AL 31 MARZO 2022 DA CONSIDERARE QUALE TETTO DI SPESA MASSIMO RIMBORSABILE INCLUSE LE SPESE EVENTUALMENTE GIA' RENDICONTATE AL DPC (a)\	TOTALE COMPLESSIVO RENDICONTI GIA' TRASMESSI AL DPC (già rimborsati, scalati dagli anticipi e/o in lavorazione) al 30/06/2022 (b)	RENDICONTI DA RICEVERE (c=a-b)
ABRUZZO	€ 23.034.241,25	€ 2.869.402,33	20.164.838,92 €
BASILICATA	€ 7.029.826,94	€ 591.939,68	6.437.887,26 €
CALABRIA	€ 2.654.112,77	€ 2.404.112,77	250.000,00 €
CAMPANIA	€ 15.231.155,81	€ 7.564.928,10	7.666.227,71 €
EMILIA-ROMAGNA	€ 14.012.479,25	€ 12.835.630,78	1.176.848,47 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	€ 11.870.790,06	€ 8.949.350,67	2.921.439,39 €
LAZIO	€ 31.695.226,11	€ 3.816.303,61	27.878.922,50 €
LIGURIA	€ 12.653.195,80	€ 10.021.789,63	2.631.406,17 €
LOMBARDIA	€ 34.018.256,73	€ 28.750.002,10	5.268.254,63 €
MARCHE	€ 8.151.926,19	€ 331.608,33	7.820.317,86 €
MOLISE	€ 750.000,00	€ 558.711,52	191.288,48 €
PIEMONTE	€ 14.031.804,64	€ 1.544.930,12	12.486.874,52 €
PUGLIA	€ 13.318.249,63	€ 5.083.885,24	8.234.364,39 €
SARDEGNA	€ 8.910.131,79	€ 1.442.114,25	7.468.017,54 €
SICILIA	€ 63.075.865,25		63.075.865,25 €
TOSCANA	€ 22.156.828,65	€ 7.578.992,75	14.577.835,90 €
UMBRIA	€ 15.521.417,47	€ 974.259,30	14.547.158,17 €
VALLE D'AOSTA	€ 687.603,12	€ 626.156,82	61.446,30 €
VENETO	€ 5.378.815,28	€ 2.400.913,39	2.977.901,89 €
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	€ 6.067.950,41	€ 868.828,22	5.199.122,19 €
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	€ 3.311.473,70	€ 1.915.207,78	1.396.265,92 €
TOTALI	313.561.350,84	101.129.067,39	212.432.283,45

ALLEGATO *B*

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA	SPESA AUTORIZZATA 1° APRILE - 31 MAGGIO 2022 OCDPC 892/2022
CAMPANIA	1.027.732,00 €
EMILIA-ROMAGNA	237.200,00 €
FRIULI-VENEZIA GIULIA	119.500,00 €
LAZIO	669.400,00 €
LIGURIA	185.000,00 €
LOMBARDIA	480.476,25 €
MOLISE	80.000,00 €
PIEMONTE	238.252,00 €
PUGLIA	1.335.640,00 €
SARDEGNA	102.600,00 €
TOSCANA	900.000,00 €
UMBRIA	280.986,40 €
VALLE D'AOSTA	5.000,00 €
VENETO	117.600,00 €
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	250.000,00 €
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	105.481,55 €
TOTALI	6.134.868,20 €

a. prosecuzione del supporto logistico alle attività poste in essere dalle componenti e strutture operative e dai soggetti concorrenti per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19, anche mediante la dislocazione o l'impiego di mezzi e attrezzature rese disponibili nell'ambito delle rispettive colonne mobili di protezione civile e dal Volontariato organizzato di protezione civile, comprensiva dell'attività di recupero o di pianificazione dell'attività di cessione dei predetti beni ai soggetti utilizzatori a titolo gratuito;

GIUGNO (a.1)	LUGLIO (a.2)	AGOSTO (a.3)	SETTEMBRE (a,4)	OTTOBRE (a.5)	NOVEMBRE (a.6)	DICEMBRE (a.7)	TOTALE A (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5+a.6+a.7)
	1.000,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	500,00 €	6.500,00 €
							0,00 €
78.718,00 €	42.773,00 €	42.773,00 €	42.773,00 €	32.773,00 €	32.773,00 €	32.773,00 €	305.356,00 €
10.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	49.000,00 €
							0,00 €
							0,00 €
6.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	25.000,00 €
							0,00 €
							0,00 €
6.500,00 €	6.000,00 €	5.500,00 €	5.000,00 €	4.500,00 €	4.000,00 €	3.250,00 €	34.750,00 €
50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	220.000,00 €
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
							0,00 €
			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	4.000,00 €
							0,00 €
							0,00 €
156.218,00 €	**108.773,00 €**	**106.673,00 €**	**96.173,00 €**	**78.473,00 €**	**65.773,00 €**	**52.523,00 €**	**664.606,00 €**

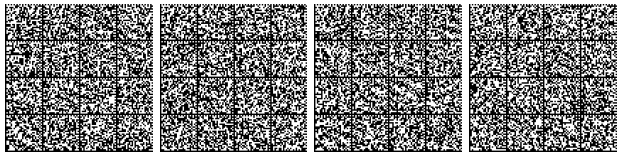

b. prosecuzione dello stoccaggio di materiali ed attrezzature, inclusi dispositivi di protezione individuali, acquisiti dalle Regioni e Province Autonome su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile ovvero distribuiti dal medesimo Dipartimento, distinti da quelli gestiti dal Commissario straordinario ex D.L. 18/2020, ai fini del progressivo utilizzo prima delle relative scadenze;

GIUGNO (b.1)	LUGLIO (b.2)	AGOSTO (b.3)	SETTEMBRE (b.4)	OTTOBRE (b.5)	NOVEMBRE (b.6)	DICEMBRE (b.7)	TOTALE B (b.1+b.2+b.3+b.4+ b.5+b.6+b.7)
							0,00 €
							0,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €
10.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	49.000,00 €
							0,00 €
							0,00 €
10.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €
							0,00 €
							0,00 €
5.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	2.800,00 €	2.600,00 €	2.500,00 €	23.400,00 €
							0,00 €
							0,00 €
							0,00 €
				1.000,00 €		1.000,00 €	2.000,00 €
							0,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	50.000,00 €
45.000,00 €	**42.000,00 €**	**39.500,00 €**	**27.000,00 €**	**25.800,00 €**	**22.600,00 €**	**22.500,00 €**	**224.400,00 €**

c. prosecuzione del supporto operativo e organizzativo assicurato dalle strutture regionali e territoriali di protezione civile, anche mediante l'impiego del Volontariato organizzato di protezione civile, alle attività poste in essere dalle articolazioni del Servizio Sanitario Nazionale per le attività di contrasto alla pandemia da Covid-19;

GIUGNO (c.1)	LUGLIO (c.2)	AGOSTO (c.3)	SETTEMBRE (c.4)	OTTOBRE (c.5)	NOVEMBRE (c.6)	DICEMBRE (c.7)	TOTALE C (c.1+c.2+c.3+c.4+c.5+c.6+c.7)
5.000,00 €	3.000,00 €						8.000,00 €
							0,00 €
1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	6.500,00 €
10.000,00 €	9.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	49.000,00 €
							0,00 €
							0,00 €
5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.000,00 €	30.000,00 €
163.650,00 €	145.150,00 €	109.400,00 €	95.800,00 €	68.050,00 €	55.050,00 €	35.400,00 €	672.500,00 €
75.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	315.000,00 €
4.000,00 €	3.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	17.500,00 €
							0,00 €
							0,00 €
							0,00 €
	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €
32.000,00 €	31.500,00 €	31.000,00 €	30.500,00 €	30.000,00 €	29.500,00 €	29.000,00 €	213.500,00 €
							0,00 €
296.150,00 €	**259.650,00 €**	**219.400,00 €**	**182.800,00 €**	**152.550,00 €**	**117.550,00 €**	**94.900,00 €**	**1.323.000,00 €**

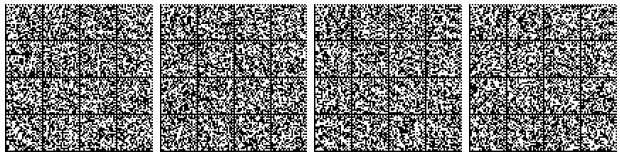

d. prosecuzione dell'avvalimento degli operatori socio sanitari - OSS autorizzati con l'ordinanza n. 665/2020 per le finalità di impiego ivi previste.
(**N.B. per gli OSS in servizio presso la strutture del Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria** la spesa al 31 maggio può essere riproposta senza riduzioni fino al 31 ottobre compreso, sulla base dell'impegno assunto dal Ministero della Giustizia ai fini dell'assunzione stabile del citato personale)

GIUGNO (d.1)	LUGLIO (d.2)	AGOSTO (d.3)	SETTEMBRE (d.4)	OTTOBRE (d.5)	NOVEMBRE (d.6)	DICEMBRE (d.7)	TOTALE D (d.1+d.2+d.3+d.4+d.5+d.6+d.7)
39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	39.000,00 €	273.000,00 €
15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	105.000,00 €
7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	49.000,00 €
0,00 €	44.980,00 €	46.800,00 €	46.800,00 €	36.400,00 €			174.980,00 €
							0,00 €
							0,00 €
							0,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	280.000,00 €
0,00 €	0,00 €	164.300,00 €	159.000,00 €	164.300,00 €	159.000,00 €	164.300,00 €	810.900,00 €
42.000,00 €	43.400,00 €	43.400,00 €	42.000,00 €	43.400,00 €			214.200,00 €
0,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	372.000,00 €
45.000,00 €	40.300,00 €	37.200,00 €	34.100,00 €	33.000,00 €	24.000,00 €	12.400,00 €	226.000,00 €
							0,00 €
							0,00 €
							0,00 €
2.743,00 €	2.743,00 €	2.743,00 €	2.743,00 €	2.743,00 €	2.743,00 €	2.743,00 €	19.201,00 €
190.743,00 €	**294.423,00 €**	**457.443,00 €**	**447.643,00 €**	**442.843,00 €**	**348.743,00 €**	**342.443,00 €**	**2.524.281,00 €**

e. prosecuzione degli incarichi delle figure professionali necessarie per il contact tracing autorizzati con ocdpc n. 709/2020 e dell'incarico del personale medico regione Campania autorizzato con ocdpc n. 712/2020 e successive proroghe								TOTALE PREVISIONE DI SPESA REGIONE O P.A. DAL 1° GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2022
GIUGNO (e.1)	LUGLIO (e.2)	AGOSTO (e.3)	SETTEMBRE (e.4)	OTTOBRE (e.5)	NOVEMBRE (e.6)	DICEMBRE (e.7)	TOTALE E (e.1+e.2+e.3+e.4+e.5+e.6+e.7)	totale A+totale B +totale C+totale D +totale E
89.740,00 €	89.740,00 €	89.740,00 €	89.740,00 €	65.660,00 €	65.660,00 €	65.660,00 €	555.940,00 €	843.440,00 €
							0,00 €	105.000,00 €
							0,00 €	410.856,00 €
110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	96.000,00 €	56.667,00 €	702.667,00 €	1.024.647,00 €
							0,00 €	0,00 €
							0,00 €	0,00 €
4.110,00 €	4.110,00 €	4.110,00 €	4.110,00 €	4.110,00 €	4.110,00 €	4.110,00 €	28.770,00 €	133.770,00 €
							0,00 €	952.500,00 €
							0,00 €	1.125.900,00 €
							0,00 €	289.850,00 €
50.000,00 €	45.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	200.000,00 €	792.000,00 €
73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €	546.000,00 €
							0,00 €	0,00 €
							0,00 €	17.000,00 €
							0,00 €	213.500,00 €
6.825,00 €	6.825,00 €	7.087,50 €	6.825,00 €	6.825,00 €	6.825,00 €	2.362,50 €	43.575,00 €	112.776,00 €
333.675,00 €	**328.675,00 €**	**308.937,50 €**	**308.675,00 €**	**210.595,00 €**	**196.595,00 €**	**143.799,50 €**	**1.830.952,00 €**	6.567.239,00 €

22A05298

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 5 settembre 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Refixia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 645/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera